

Indirizzi operativi per lo svolgimento dei controlli sulla veridicità delle autocertificazioni, sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e del rispetto dei vincoli di permanenza negli alloggi nei procedimenti dell'Area Politiche per l'Abitare

Indice

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ	2
ART. 2 - DEFINIZIONI	2
ART. 3 - AUTOCERTIFICAZIONI E RELATIVO UTILIZZO	2
ART. 4 - TIPOLOGIA DEI CONTROLLI	3
ART. 5 - MODALITA' OPERATIVE DEI CONTROLLI A CAMPIONE.....	4
ART 6 - MODALITA' E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI IN CASO DI FONDATO DUBBIO	4
ART. 7 - IRREGOLARITA' ED ERRORI SANABILI	5
ART. 8. - MEZZI ISTRUTTORI	5
ART. 9 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A RILEVAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI	5
ART. 10 - RESPONSABILITÀ DEL DICHIARANTE	6
ART.11 - DURATA DEL PROCEDIMENTO E RELAZIONE CONCLUSIVA SULL'ESITO DEI CONTROLLI.....	6
ART. 12 - SOPRALLUOGHI	6
Art. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	7
Art. 14 - ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA.....	7
ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI	7

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Con le presenti disposizioni, in attuazione degli artt. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, (di seguito denominato Testo Unico), sono disciplinati i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di notorietà rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico, presentate all’Area Politiche per l’Abitare (nel prosieguo denominata Area) della Regione Emilia-Romagna, ed eventualmente quelli richiesti da parte di altre Pubbliche Amministrazioni o Enti gestori ed esercenti di pubblici servizi, su dati ed informazioni contenuti nelle proprie banche dati.
2. I controlli effettuati dall’Area sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà (di seguito autocertificazioni) sono finalizzati a garantire la trasparenza, la legalità e la massima efficacia dell’azione amministrativa e a contrastare eventuali abusi in relazione all’ottenimento di provvedimenti, vantaggi e/o benefici.
3. L’Area, attraverso le proprie unità operative che attivano procedimenti di controllo sulle autocertificazioni, sviluppa ogni utile azione per definire rapporti formali ed informali con altre Amministrazioni Pubbliche al fine di facilitare gli scambi di dati ed informazioni necessarie per i controlli, nonché per definire o formalizzare procedure tecnico-operative per instaurare relazioni con le stesse.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai sensi del presente documento sono assunte le seguenti definizioni di cui all’art. 1 del Testo Unico ed in particolare:
 - **documento d’identità** o di riconoscimento, ogni altro documento in corso di validità, munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare e con il quale, ai sensi dell’art. 45 del Testo Unico, sono comprovati i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza;
 - **dichiarazione sostitutiva di certificazione**: documento sottoscritto dall’interessato e prodotto in sostituzione del certificato relativo a stati, qualità personali e fatti indicati nell’elenco tassativo di cui all’ art. 46 del Testo Unico;
 - **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**: documento sottoscritto dall’interessato con il quale, ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico sono ad essere puntualmente rappresentati fatti, stati o qualità personali, anche relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza di questi, non rilevabili da certificazioni, pubblici registri e simili, albi od elenchi, reso nelle forme previste dall’art. 38 del Testo Unico;
2. Sono esclusi dall’autocertificazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del citato del Testo Unico certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

ART. 3 - AUTOCERTIFICAZIONI E RELATIVO UTILIZZO

1. Le autocertificazioni, prodotte in luogo delle ordinarie certificazioni, sono rese a titolo definitivo ed hanno la stessa validità temporale degli atti che vanno a sostituire.
2. Le tipologie di procedimento di competenza dell’Area per i quali è ammessa l’autocertificazione sono quelli finalizzati ad ottenere vantaggi e/o benefici diretti ed indiretti di natura economica a favore del soggetto dichiarante o per procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni in settori nei quali le informazioni rese siano discriminanti per il provvedimento finale o per lo svolgimento dell’attività (es: autorizzazioni alla vendita anticipata, recesso dagli obblighi convenzionali per l’edilizia agevolata, ecc.).
3. L’Area adotta ogni strumento utile all’acquisizione diretta delle notizie contenute nelle autocertificazioni.

4. L'Area, nel rispetto di quanto previsto dell'art. 43, comma 1, del Testo Unico, per i procedimenti di propria competenza quando non può acquisire direttamente le informazioni relative a documenti o certificati, richiede esclusivamente la produzione di dichiarazioni sostitutive.
5. L'Area, nel predisporre apposita modulistica per le istanze di partecipazione ai propri procedimenti, inserisce le formule per le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie per procedimenti di competenza, che gli interessati potranno utilizzare.
6. La modulistica, resa disponibile sul sito web regionale dedicato alle Politiche Abitative, contiene esplicito riferimento alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Testo Unico per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. La modulistica riporta inoltre l'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR).
7. Le autocertificazioni richieste contengono soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite.
8. L'Amministrazione procede all'adozione del provvedimento relativo ai procedimenti di cui al punto 2 del presente articolo sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti interessati, le quali sostituiscono in via definitiva i corrispondenti certificati o documenti. L'effettuazione dei controlli su tali dichiarazioni sostitutive, ancorché obbligatoria, non costituisce condizione per il perfezionamento dell'atto conclusivo del procedimento, cui le dichiarazioni medesime attengono.

ART. 4 - TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

1. I controlli effettuati sulle autocertificazioni presentate per l'attivazione di procedimenti finalizzati all'ottenimento di vantaggi, benefici o altre agevolazioni, potranno essere:
 - interni: se i dati sono presenti negli archivi dell'Amministrazione regionale, direttamente gestiti dall'Area e/o dalle altre strutture regionali;
 - esterni: da rilevare presso altre Amministrazioni e/o gestori di pubblici servizi o soggetti privati;
 - diretti, effettuati nei confronti delle strutture regionali/amministrazioni certificanti con le quali è attivo il collegamento informatico e telematico tra banche dati (es. ANPR, CCIAA, BDAM, ecc.);
 - indiretti, esperiti attraverso il confronto tra i dati contenuti nell'autocertificazione con quelli giacenti negli archivi della struttura regionale/Amministrazione certificante;
 - preventivi, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;
 - successivi, quando sono effettuati dopo la conclusione del procedimento, in tal caso esclusivamente sulle autocertificazioni rese dai soggetti beneficiari o aventi titolo.
2. Oltre ai controlli sulle autocertificazioni di cui all'art.3 del presente documento, i controlli potranno interessare dichiarazioni di impegno ad adempiere resi ai fini della partecipazione a Bandi per erogazione di vantaggi, benefici economici o assimilabili. Le verifiche potranno riguardare, ad esempio, il rispetto dei termini temporali dichiarati nell'istanza di partecipazione al Bando, come quella di assumere la residenza nell'alloggio interessato al contributo entro un certo periodo, oppure di mantenere la stessa per un determinato periodo di tempo, di non vendere l'alloggio prima del termine prestabilito dal Bando, inoltre rispettare le caratteristiche dell'intervento edilizio secondo le condizioni definite dal Bando.
3. I controlli potranno essere a campione, sistematici o controlli in caso di ragionevole dubbio.
4. L'attivazione dei controlli è preceduta dalla comunicazione d'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 e s.m. i.. La comunicazione è effettuata dal Responsabile del procedimento mediante comunicazione personale, ovvero, in caso di elevato numero dei destinatari, mediante idonee forme di pubblicità.

ART. 5 - MODALITA' OPERATIVE DEI CONTROLLI A CAMPIONE

1. Il controllo a campione è effettuato su un numero predeterminato di dichiarazioni sul totale di quelle presentate o raccolte in base alla specificità dei singoli procedimenti e attuato in base ai criteri previsti dal presente documento.
2. La percentuale di autocertificazioni da sottoporre al controllo a campione è effettuata su un numero di dichiarazioni individuate nella percentuale del 10% sul totale.
3. Il controllo a campione sui contenuti delle autocertificazioni è effettuato su un numero predeterminato di autocertificazioni in rapporto percentuale sul numero complessivo con riguardo ai singoli procedimenti.
4. I controlli a campione sono attivati secondo le seguenti previsioni temporali:
 - a) per i procedimenti continui e ricorrenti (es. trasformazione dei titoli di godimento):
 - ogni trimestre
 - b) per i procedimenti di carattere discontinuo (es. Bandi):
 - nel caso di controllo preventivo entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle autocertificazioni;
 - nel caso di controllo successivo entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di emanazione del provvedimento amministrativo;
 - c) per la verifica dei vincoli di residenza, di permanenza negli alloggi da parte dei soggetti beneficiari, e di alienazione degli stessi ovvero del rispetto delle caratteristiche dell'intervento edilizio secondo le condizioni definite dal Bando:
 - ogni semestre (entro il 31 luglio e il 31 gennaio);
5. Il campione sarà individuato utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile al sito internet della Regione Emilia-Romagna inserendo i valori richiesti come di seguito precisato:
 - Valore minimo: sempre 1;
 - Valore massimo: numero delle dichiarazioni sottoposte a controllo a campione (il valore non comprende anche le dichiarazioni sottoposte al controllo puntuale);
 - Numeri da generare: numero di dichiarazioni corrispondente alla percentuale prevista per il controllo (10%) approssimando all'unità;
 - Seme generatore: numero ottenuto sommando giorno, mese, anno, del giorno dell'estrazione;
6. Le operazioni di sorteggio mediante l'utilizzo del sistema sopra indicato sono effettuate dal Responsabile dell'Area, assistito da due testimoni appartenenti alla struttura e sono oggetto di apposito verbale da conservare agli atti dell'Area.
7. Il Responsabile dell'Area, in base alla disponibilità di personale e alle specificità del singolo procedimento, può in ogni caso scegliere di procedere all'effettuazione di controlli di tipo sistematico.

ART 6 - MODALITA' E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI IN CASO DI FONDATO DUBBIO

1. Oltre a quanto previsto dal precedente art. 5, il Responsabile del procedimento effettua il controllo sulle dichiarazioni anche laddove dovesse rilevare la sussistenza di ragionevoli dubbi sulla autenticità delle dichiarazioni, riscontrabili nei seguenti casi esemplificativi ma non esaustivi:
 - incoerenza palese tra le informazioni rese;
 - inattendibilità evidente delle stesse;

- imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali inidonei a consentire all'amministrazione una valutazione adeguata;
- indeterminatezza della situazione descritta;
- segnalazioni non anonime, puntuali e circostanziate, in merito alla presunta non veridicità delle dichiarazioni presentate all'amministrazione.

tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque resi in modo tale da non consentire all'Amministrazione adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.

Tali controlli sono effettuati anche in caso di evidente lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.

ART. 7 - IRREGOLARITA' ED ERRORI SANABILI

1. Il controllo sulle dichiarazioni è anzitutto finalizzato a rilevare la presenza omissioni e/o imprecisioni, comunque non costituenti falsità rilevabili d'ufficio e, di conseguenza, alla verifica dell'evidenza dell'irregolarità o dell'omissione, della sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso, della possibilità di essere sanata dall'interessato con la regolarizzazione o il completamento della dichiarazione.
2. Qualora nel corso dei controlli siano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni, comunque non costituenti falsità, ai sensi dell'art. 71, c. 3 del Testo Unico i soggetti interessati sono invitati dal Responsabile del procedimento ad integrare le dichiarazioni entro il termine di 15 giorni. Ciò, potrà avvenire quando l'errore stesso non incida in modo sostanziale sul procedimento in corso e quindi potrà essere sanato dall'interessato con dichiarazione integrativa.
3. La mancata regolarizzazione estingue, per il soggetto interessato, il diritto di partecipare al procedimento e ne comporta l'esclusione dallo stesso con un provvedimento di diniego; nel caso in cui la fruizione del beneficio di legge sia già stata ammessa, è disposto un provvedimento di decadenza.

ART. 8. - MEZZI ISTRUTTORI

1. Per effettuare i controlli l'Area può avvalersi di tutti i mezzi istruttori di cui dispone. In particolare:
 - a) per la verifica delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni accede alle banche dati delle istituzioni competenti;
 - b) per la verifica delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:
 - chiede riscontro ai soggetti pubblici o privati che detengano le informazioni necessarie;
 - procede ad eventuali verifiche in loco oppure, laddove non ne abbia la competenza, effettua controlli attraverso i competenti organi della pubblica amministrazione (es. polizia comunale, ecc.);
 - invita l'interessato a produrre la documentazione privata idonea a dimostrare la veridicità della dichiarazione (un contratto, una fattura, ecc..) qualora gli elementi forniti si siano rivelati non sufficienti al controllo o il documento non sia più nella disponibilità del privato.

ART. 9 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A RILEVAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI

1. Qualora dal controllo delle autocertificazioni si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto all'Amministrazione regionale, il Responsabile del procedimento, se diverso dal Responsabile di Area, lo comunica a quest'ultimo il quale è tenuto ad attivarsi immediatamente, trasmettendo gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 76 del testo Unico.
2. Il Responsabile del procedimento quando si tratti di controllo preventivo, provvede ad escludere dal procedimento in corso il soggetto che abbia autocertificato il falso, comunicandogli formalmente i

motivi dell'esclusione, fatta salva comunque la procedura di cui al primo comma. In tal caso, nei provvedimenti adottati dall'Amministrazione regionale si dà atto dell'esclusione dal procedimento delle istanze pervenute dai soggetti che abbiano reso le false dichiarazioni, indicando il numero di protocollo corrispondente all'istanza esclusa.

3. Quando il controllo contenente attestazioni non veritiere avvenga successivamente all'emanazione del provvedimento, al dichiarante è notificato l'avvio del procedimento di revoca, assegnando allo stesso un termine di 20 giorni per poter produrre eventuali controdeduzioni. Dopodiché, in caso di conferma di attestazioni non veritiere, il Responsabile di Area adotta la determinazione di decadenza dai benefici eventualmente ottenuti sulla scorta delle autocertificazioni o dei documenti risultati non veritieri, ai sensi dell'art. 75 del Testo Unico ed avvia l'eventuale azione di recupero/ripristino.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ DEL DICHIARANTE

1. Ai sensi dell'art. 76 del Testo Unico, chiunque sottoscrive autocertificazioni mendaci è punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. Ferma restando la responsabilità penale e disciplinare del dichiarante, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle false dichiarazioni.
3. Ai sensi dell'art. 73 del Testo Unico, la Regione Emilia-Romagna, l'Area competente e il personale alla stessa assegnato, non sono responsabili per gli atti emanati in conseguenza di false dichiarazioni, salvo i casi di dolo o colpa grave e ferma restando la responsabilità disciplinare.

ART.11 - DURATA DEL PROCEDIMENTO E RELAZIONE CONCLUSIVA SULL'ESITO DEI CONTROLLI

1. Il Responsabile di Area predispone annualmente una relazione circa i controlli effettuati, da trasmettere a Direttore di Direzione e al Responsabile dell'Anticorruzione non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.
2. La relazione di cui al comma precedente evidenzia i seguenti dati minimi:
 - a. numero percentuale delle autocertificazioni presentate in relazione ai procedimenti svolti;
 - b. numero totale dei controlli effettuati in via preventiva;
 - c. numero totale dei controlli effettuati in via successiva;
 - d. numero dei controlli effettuati in caso di fondato dubbio;
 - e. in esito ai controlli effettuati, il numero delle false dichiarazioni accertate in rapporto al numero totale dei controlli effettuati.

ART. 12 - SOPRALLUOGHI

1. L'Area Politiche per l'Abitare svolge inoltre periodica attività di monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti oggetto di contributo attraverso sopralluoghi ispettivi presso la sede dell'immobile oggetto dell'intervento finanziato, attraverso verifiche di conformità tecnico-documentale svolte da dipendenti regionali appositamente incaricati.
2. Al termine del controllo in loco, il dipendente regionale incaricato predispone il verbale di sopralluogo che attesta le attività svolte, e la conformità/non conformità dell'intervento oggetto di verifica rispetto alle prescrizioni impartite.
3. Qualora nel corso delle attività di verifica in loco, atte a verificare le attività progettuali e le relative procedure attuative, dovessero emergere carenze informative o documentali e/o anomalie, l'esecutore del controllo evidenzia tali difformità nel verbale di controllo che è trasmesso al Responsabile di Area.

Entro 15 giorni, il Responsabile d'Area esegue la formale richiesta di controdeduzioni al beneficiario o, nel caso di carenze documentali, richiesta di perfezionamento documentale.

4. Le controdeduzioni sono trasmesse all'esecutore del sopralluogo per l'opportuna istruttoria, i cui esiti finali del controllo sono altresì trasmessi al Responsabile di Area affinché lo stesso possa adottare i provvedimenti conseguenti.
5. Qualora, sulla base delle integrazioni e controdeduzioni ricevute dal Beneficiario, le irregolarità riscontrate nel corso del sopralluogo possano ritenersi sanate, il Responsabile di Area ne fornisce comunicazione.
6. Nel caso invece in cui le irregolarità riscontrate non possano ritenersi sanate e pertanto sono tali da comportare l'inammissibilità di alcune spese o la revoca dell'intervento ammesso a finanziamento, il Responsabile di Area, tenuto conto delle verifiche effettuate, provvede all'avvio delle procedure di recupero e/o revoca del finanziamento ai sensi del precedente art. 9.
7. A corredo del verbale di sopralluogo, il dipendente regionale incaricato allega necessaria dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza di conflitto di interesse rispetto all'attività di verifica effettuata.

Art. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679 i dati e le informazioni raccolte al fine delle attività di controllo previste dall'art. 1 del presente provvedimento saranno trattati e utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono state acquisiti nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 14 - ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

1. Il presente atto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul BURERT.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si applica il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28/12/2000 n. 445).